

Bologna, 14/03/2013

CIRCOLO ANSPI SAN
PROSPERO
VIA SAN PROSPERO, N.12
42015 CORREGGIO (RE)

Prot. n. 909-11427/2013

**OGGETTO: Interpello 909-733/2012-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.
CIRCOLO ANSPI SAN PROSPERO
Codice Fiscale 91012460357 Partita IVA 01552100354
Istanza presentata il 03/12/2012**

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 14 del DL n. 35 del 2005, è stato esposto il seguente

QUESITO

"Il signor NOBILI ROBERTO nato a Correggio (RE) il 24/06/1953 e ivi residente in Via don Cattania n. 37, C.F. NBLRRT53H24D037H, nella sua qualità di presidente del CIRCOLO ANSPI SAN PROSPERO con sede in Correggio (RE) Via San Prospero n. 12 C.F. 91012460357 associazione locale aderente all'ANSPI, riconosciuta Ente Morale Civile con DPR 4 ottobre 1966, n. 927, Ente Nazionale con finalità assistenziali e ricreative con D.M. Interno 29 marzo 1972, Ente Educativo e Culturale con D.M. del 27 aprile 1977, Associazione di Promozione Sociale per Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 21 novembre 2002 (numero 58 dell'Albo nazionale), avente finalità formative, educative, ricreative, sportive, culturali

ispirate a principi cristiani.

Premesso

che il CIRCOLO ANSPI SAN PROSPERO in quanto affiliato all'ANSPI Associazione Nazionale San Paolo Italia (all. 1) è associazione di Promozione Sociale;

che fra le finalità del CIRCOLO ANSPI SAN PROSPERO vi è la crescita integrale del cittadino e lo sviluppo della cultura cristiana, promuovendo i valori irrinunciabili del pensiero cristiano anche mediante la partecipazione e la presenza degli aderenti alle iniziative della Parrocchia come esplicitato nello Statuto Sociale del Circolo (all. 2);

che è intenzione del Circolo ANSPI SAN PROSPERO stipulare un contratto di comodato modale nel quale il Circolo ANSPI si impegna a contribuire al completamento delle opere e degli impianti al fine di rendere fruibile la struttura (all. 3);

che il Circolo ANSPI San Prospero ha adottato la contabilità ordinaria ai sensi dell'art. 14 e seguenti del D.P.R. 600/73.

Si espone il seguente quesito:

Si chiede se le previste erogazioni al CIRCOLO ANSPI SAN PROSPERO ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito dalla Legge 14 maggio 2005 n. 80, destinate ad essere utilizzate per completare le opere e gli impianti dell'immobile concesso in comodato modale, possano far sì che le deduzioni operate dagli offerenti risultino indebite e pertanto facciano scattare in capo al Circolo ANSPI l'insussistenza dei caratteri solidaristici e sociali di cui al comma 5, dell'articolo 14 del D.L. 35/2005."

Allega all'istanza:

1. Affiliazione all'ANSPI;
2. Statuto;
3. Contratto di comodato modale.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

"Si ritiene che le finalità della Parrocchia e le finalità dei Circoli ANSPI siano complementari e si intersechino fra di loro e le offerte pervenute al Circolo ANSPI e destinate al completamento dell'Oratorio non facciano venir meno i caratteri solidaristici e sociali, anzi li rafforzino. Pertanto si ritiene che le liberalità che perverranno ai sensi dell'art. 14, comma 1, del D.L. 14 marzo 2005 siano deducibili per gli offerenti, nei limiti previsti dalla legge, e non sussistano i presupposti di indeducibilità ai sensi del successivo comma 5."

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'articolo 14 del D.L. n. 35/2005, convertito con modificazioni nella legge n. 80/2005 (c.d. "più dai meno versi"), stabilisce che "le liberalità in denaro o in natura erogate da persone fisiche o da enti soggetti all'imposta sul reddito delle società in favore di organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, commi 1, 8 e 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché quelle erogate in favore di associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, [...omissis...] sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del dieci per cento del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui".

Vengono altresì stabiliti obblighi di contabilizzazione e di redazione di un documento che rappresenti la situazione economica, finanziaria e patrimoniale in capo al soggetto beneficiario dell'erogazione.

Il comma 5 del citato articolo 14 del DL 35/2005 prevede inoltre che se la deduzione in argomento "risulta indebita a motivo dell'insussistenza dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti

erogatori delle liberalità, l'ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate".

In base all'istanza presentata ed alla documentazione allegata emerge che le erogazioni liberali, da ricevere usufruendo dell'agevolazione ex articolo 14 del DL23/2005, sarebbero "destinate ad essere utilizzate per completare le opere e gli impianti" di un immobile da ultimare (e quindi non in condizioni da poter essere immediatamente utilizzato per le attività istituzionali e nello stato in cui si trova) di proprietà di un soggetto terzo (la Parrocchia) che lo concederebbe, fino al 31 dicembre 2025 (13 anni) in "comodato modale non esclusivo" continuando il concedente ad utilizzarlo parzialmente "per lo svolgimento delle proprie attività pastorali".

Al riguardo il punto 6) della bozza del contratto di comodato modale, allegato all'istanza prevede: "Il comodatario si impegna a contribuire al completamento delle opere e degli impianti al fine di conseguire la fruibilità della struttura".

Dall'istanza e dalla documentazione allegata non emergono la tipologia dei lavori, il valore economico a carico del comodatario, né lo stato di fatto in cui si trova la "struttura" da destinare, dopo il necessario "completamento", alle attività istituzionali del Circolo Anspi.

La risposta, pertanto, viene resa sulla base del dato normativo e della prassi emanata alla quale si fa integrale rinvio (circolare n. 39/E del 19 agosto 2005).

Dall'analisi della norma emerge chiaramente che le erogazioni che il legislatore ha inteso favorire, attribuendo al donante una deduzione dal reddito imponibile, sono quelle destinate all'attività istituzionale dell'ente che lo connota come "no profit".

I presupposti della deducibilità sono, pertanto, di due tipi:

- soggettivo, consistente nell'appartenenza dei soggetti beneficiari delle erogazioni alle categorie di enti appartenenti al terzo settore espressamente individuati e, quindi nell'osservanza da parte degli stessi delle norme che disciplinano i requisiti qualificanti della categoria di appartenenza;

- oggettivo derivante dal rispetto dei limiti quantitativi alla deducibilità dal reddito delle liberalità erogate.

Le specifiche disposizioni in materia di obblighi contabili (articolo 1, comma 2 del DL 14 marzo 2005 n. 35) sono, infine, configurate dalla legge come ulteriore presupposto a tutela dell'affidamento dei donanti e garanzia della destinazione delle erogazioni alle finalità istituzionali.

Ne consegue che le donazioni a favore dell'istante saranno deducibili se risulteranno rispettati i presupposti fissati dalla legge.

Con riguardo al contratto di comodato stipulato con la Parrocchia di San Prospero, si osserva che deve risultare conforme alla funzione economico sociale prevista da tale tipologia di negozio che, ai sensi dell'articolo 1803 del codice civile è "il contratto con il quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché e ne serva per un tempo o per un uso determinato con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta" ed è "essenzialmente gratuito".

Il contratto, pertanto, non dovrebbe limitarsi alla concessione in uso per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori, ma dovrà, in ogni caso, permettere il conseguimento delle finalità istituzionali proprie del comodatario, che giustificano il riconoscimento di Associazione di Promozione sociale e, quindi, meritevoli di tutela (Risoluzione n. 10/E del 9 gennaio 2012).

Come chiarito dalla Cassazione (Cassazione Civile, Sez. III, n. 485 del 15.01.2003; n. 3021 del 02.03.2001; n. 4976 del 04.06.1997; n. 4912 del 28.05.1996), perché il comodato non perda la sua natura essenzialmente gratuita, è necessario che l'interesse del comodante, anche quando abbia contenuto patrimoniale, si ponga in una prospettiva di vantaggio indiretto e mediato o, comunque, secondario al concedente e non venga a trovarsi in un rapporto di corrispettività con il beneficiario.

La conformità dell'operazione prospettata con le finalità solidaristiche dell'associazione e la conseguente certificazione della legittimità di future deduzioni dal reddito dei donanti, richiedono, tuttavia, un'indagine di fatto che non può formare

oggetto di istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000, quale istituto volto alla definizione della portata e dell'ambito di applicazione delle norme tributarie.



IL DIRETTORE REGIONALE

Pierluigi Merletti

